

In quali casi occorre presentare la dichiarazione

La dichiarazione ICI deve essere presentata limitatamente agli immobili, che si trovano nel territorio del Comune, per i quali, nel corso dell'anno 2008, si sono verificate modifiche riguardanti chi deve pagare l'ICI oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

Le nuove norme di semplificazione hanno **eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI dall'anno 2007** nel caso in cui gli immobili siano stati oggetto di:

- 1) atti di compravendita;
- 2) atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione enfiteusi, superficie;
- 3) atti stipulati dopo il 01/06/2007 e relativi alle seguenti fattispecie:
 - assegnazione divisionale a conto di futura divisione
 - conferma (quando previsto da leggi speciali)
 - cessioni di beni ai creditori
 - cessione di diritti reali a titolo gratuito
 - convenzioni matrimoniali
 - costituzione di diritti reali a titolo gratuito
 - costituzione di fondazione
 - costituzione di fondo patrimoniale
 - divisioni
 - donazioni
 - permuta
 - prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile
 - quietanza con trasferimento di proprietà
 - retrocessione
 - ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile
 - riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n° 5 e 2944 del codice civile
 - rinuncia di legato
 - acquisto di legato
 - costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

Permane, invece, l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI 2008 qualora gli immobili abbiano subito variazioni e rientrino nelle seguenti fattispecie:

- 5) immobili che godono di riduzioni d'imposta (fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti);
- 6) immobili oggetto di locazione finanziaria;
- 7) immobili oggetto di atti di concessione amministrativa su aree demaniali;
- 8) atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha per oggetto un'area fabbricabile;
- 9) variazione del valore dell'area edificabile rispetto ad un valore precedentemente dichiarato;
- 10) terreno agricolo divenuta area fabbricabile e viceversa;
- 11) area divenuta edificabile in seguito a demolizione di fabbricato;
- 12) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- 13) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa

oppure soggetto a variazione della destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;

14) immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

15) l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;

16) l'immobile ha acquistato oppure ha perso la caratteristica della ruralità;

17) fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

18) immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D. interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;

19) immobile oggetto di dichiarazione di nuova costruzione in catasto ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (Doc-Fa);

20) immobile oggetto di riunione d'usufrutto;

21) immobile oggetto di estinzione del diritto di enfiteusi o superficie;

22) immobile di interesse storico o artistico;

23) parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n° 2 del codice civile accatastate in via autonoma;

24) immobile oggetto di diritti reali di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n° 427 (multiproprietà);

25) immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;

26) acquisto o cessazione sull'immobile di un diritto reale per effetto di legge;

27) immobile oggetto di vendita all'asta giudiziaria;

28) immobile oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Maggiori informazioni sugli obblighi dichiarativi possono essere desunte dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione.

Chi deve presentare la dichiarazione

I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso del 2008 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste l'obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo. Per tutte gli altri casi che hanno comportato modifiche alla determinazione dell'imposta e per i quali sussiste l'obbligo dichiarativo, soggetto tenuto alla presentazione è sempre il soggetto passivo dell'imposta.

Quando va presentata la dichiarazione

La dichiarazione dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune di Pompeiana **entro il 30 giugno 2009**, o comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008, utilizzando, per la compilazione, gli appositi modelli messi a disposizione dall'Ufficio e distribuiti gratuitamente. **Il modello di dichiarazione ICI per l'anno non è ancora in distribuzione in quanto si attende l'approvazione da parte del Ministero.**